

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it  
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it  
Varazze, li 25 marzo 2021

Spettabile

Consiglio dell'ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti conservatori della  
provincia di Genova

**Oggetto: riconoscimento da parte delle amministrazioni appaltanti lavori pubblici degli onorari per le prestazioni professionali rese dai coordinatori per la sicurezza per l'adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 – ordinanza del presidente della giunta della Regione Liguria n. 48/2020 – Allegato A**

Codesto ordine mi ha chiesto di esprimere un parere sul caso segnalato da un iscritto di mancato riconoscimento da parte di un ente appaltante dell'adeguamento degli onorari professionali a favore di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a seguito dell'adeguamento da parte del professionista dei piani di sicurezza e coordinamento ai protocolli, alle disposizioni normative assunte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid 19.

Tale attività professionale è stata resa nell'ambito di una commessa di lavori pubblici affidati prima dell'emergenza sanitaria ed eseguiti durante il periodo pandemico.

E' noto che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, col Decreto Legge n. 2/2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19.

Per effetto di tale proroga è prolungata, dunque, anche l'efficacia delle indicazioni dell'ordinanza regionale della Liguria n. 48/2020 (Allegato A, primo capoverso: "*le presenti indicazioni operative sono applicate esclusivamente per la quota di lavorazioni/prestazioni/servizi/forniture effettuate/da effettuarsi fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino alla efficacia del protocollo condiviso di "Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri"*") che contiene criteri per la determinazione degli onorari professionali sia per i nuovi cantieri che per i cantieri in corso di esecuzione al momento della dichiarazione dell'emergenza sanitaria.

I presupposti dell'ordinanza sono individuati nella contezza che l'amministrazione regionale dimostra di avere riguardo ai fatti che "*in conseguenza dei provvedimenti emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID -19 si è reso necessario*

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

*adottare nella gestione dei cantieri di opere pubbliche misure straordinarie di contrasto e contenimento del diffondersi del virus che hanno determinato variazioni delle attività operative e gestionali sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;*

*tali variazioni possono determinare l'aggiornamento e l'adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento di cui al d. Lgs. 81/08 da parte dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la conseguente valutazione di maggiori e non programmati, al momento della formulazione dell'offerta, costi a carico delle imprese esecutrici per la fornitura alle maestranze dei necessari dispositivi di protezione individuale, l'apprestamento delle misure di igienizzazione e sanificazione dei cantieri, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, per gli sfasamenti temporali e spaziali delle lavorazioni, per dilazione del termine di esecuzione lavori/prolungamento delle attività/riorganizzazione del lavoro in sicurezza;*

*conseguentemente a quanto precede si pone la questione - rilevante anche in relazione ai profili della corretta esecuzione dell'obbligazione contrattuale e della collaborazione in fase di esecuzione contrattuale tra l'amministrazione committente, i soggetti tecnici ausiliari della stessa e l'impresa esecutrice - del riconoscimento degli eventuali maggiori costi a carico della stessa impresa sia per oneri diretti, che per oneri aziendali che per le incidenze sulla dilazione del termine di esecuzione lavori/prolungamento delle attività aziendali/riorganizzazione del lavoro in sicurezza”.*

**Contezza donde derivano specifici indirizzi:**

*“Cantieri in corso*

*Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in attuazione di quanto previsto dal d. Lgs. 81/2008, adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), attuando scelte progettuali e organizzative conformi al Protocollo di cui all'Allegato 13 del 17 maggio 2020, e lo trasmette al Datore di Lavoro (DDL) per il conseguentemente adeguamento del proprio protocollo aziendale anticovid.*

*L'integrazione del PSC e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE rientra tra le modifiche che possono essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante e riportate nel nuovo quadro economico dell'intervento, nei limiti della facoltà della stessa di valutare le scelte operate dal CSE in merito alla individuazione dei maggiori costi da imputare a carico della stazione appaltante stessa.*

*...*

*E' opportuno sottolineare che l'integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte del CSE, rientra tra le modifiche che dovranno essere approvate dalla stazione appaltante, previa l'individuazione della necessaria copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell'intervento, anche per quanto riguarda l'eventuale aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza.*

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it  
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

...

*Per quanto riguarda i professionisti l'aggravio dei costi (o la riduzione di efficienza complessiva) dovuto agli stessi fattori deve seguire la medesima curva che per l'esecuzione dei lavori e per i costi dell'impresa. Pertanto si riconosce che, all'interno del Quadro Economico, dovrà trovare copertura economica la somma dell'incremento di responsabilità e impegno del Coordinatore, da quantificare attraverso il Decreto Parametri e percentualmente pari all'incremento dei costi di sicurezza e dell'appalto, in funzione dell'importo scaturito dalla integrazione, dell'attività professionale del Coordinatore della Sicurezza, a riscontro dell'attività di aggiornamento e coordinamento che i protocolli relativi all'emergenza COVID-19 sancisce."*

Per focalizzare l'ambito applicativo dell'ordinanza n. 48/2020, è senz'altro utile richiamare sommariamente il regime normativo che ordinariamente regola la materia ed accennare alla più pertinente giurisprudenza civilistica e amministrativa sul punto.

Per l'articolo **23 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016** "*Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno*".

Per l'art. **24, comma 8 del decreto legislativo 50/2016**, il **decreto ministeriale 17/6/2016** "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*" (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) costituisce criterio per la determinazione dei corrispettivi da liquidarsi per le "*prestazioni relative al coordinamento della sicurezza della progettazione*" (**comma 1 dell'articolo 24 d. lgs. 50/2016**) nonchè per gli incarichi attinenti alla "*direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*", previsti dal **comma 8 dell'articolo 31 dello stesso decreto legislativo**.

L'articolo 31 del d. lgs. 50/2016 prevede le modalità di affidamento da parte dell'amministrazione degli incarichi ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

L'articolo 106 del d. lgs. 50 2016 individua i casi in cui "*i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di*

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

affidamento” e tra questi rileva la necessità di adeguamento a evenienze normative o regolamentari.

**L’art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/08** stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi **dell’art.1418 del codice civile**, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Tali costi, come noto, non sono soggetti a ribasso.

Il successivo **comma 6 dell’articolo 26 del d. lgs. 81/08** prevede che “*nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, **gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture**”.*

Per l’articolo 100 del d. lgs. 81/2008, comma 2: **“Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto”**, e il coordinatore per la sicurezza esercita tali funzioni nell’interesse del committente o del responsabile dei lavori che, per l’art. 89, comma 1 lett. c), d. lgs. 81/2008 è il responsabile unico del procedimento.

Per l’articolo 92 del d. lgs. 81/2008: “*durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:*

a) *verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;*

b) *verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;*

c) *organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonche’ la loro reciproca informazione;*

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) , fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) ”.

L'allegato XV al d. lgs. 81/2008 dettaglia contenuti minimi dei piani di sicurezza, ruoli e funzioni dei coordinatori della sicurezza.

Per la giurisprudenza civilistica, Cassazione civile sez. II, 3/8/2016, n.16261, “l'incarico professionale del coordinatore per l'esecuzione dei lavori deriva da un atto di volontà del committente o del responsabile dei lavori, e dà luogo ad un legame di chiara natura fiduciaria tra le parti, connotato, peraltro, **da obblighi necessari; sicchè, diversamente dal rapporto tra committente e responsabile dei lavori, che si trasfonde in un atto di delega, nel quale il committente definisce la natura e l'estensione dell'incarico attribuito al responsabile, per il coordinatore è la legge a determinare ex ante il complesso dei suoi poteri e doveri.**

**Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve, quindi, assicurare "il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni" (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 24010 del 03/04/2003)."**

La giurisprudenza evidenzia, dunque, il carattere necessario e cogente *ex lege* dell'attività del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che assolve a una funzione di tutela del preminente interesse di rilevanza pubblica della sicurezza nei

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

luoghi di lavoro, che trova nel contratto di prestazione d'opera professionale il suo fondamento.

La giurisprudenza penale recente, Cassazione penale sez. IV, 27/1/2021, n.6504, Cassazione Penale, Sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3742 (anche Cassazione penale sez. IV, 14/06/2011, n.41993), chiariscono che tale funzione viene esercitata dal coordinatore anche in relazione alla posizione del responsabile unico del procedimento su cui *“grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto (Cfr. Sez. 4 n. 7597 dell'8.11.2013 rv. 259123-01; Sez. 4 n.41993 del 14.06.2011 rv. 251925-01; Sez. 4 n. 23090 del 14.03.2008 rv. 240377)”*.

In particolare è stato sottolineato (Sez. IV, 7597 del 5/06/2015, Giambertone, non mass.) che il controllo da parte del coordinatore della sicurezza sul rispetto delle previsioni del piano *“non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni”*.

Il contenuto della prestazione professionale, come chiarito dalla giurisprudenza civilistica e dall'articolo 92 del d. lgs. 81/2008, ha connotazione evidentemente dinamica *“in relazione all'evoluzione dei lavori”*, in ragione del rischio che si concretizza nell'attività di cantiere anche in relazione all'insorgenza di circostanze impreviste.

Merita attenzione, sotto il profilo giurisprudenziale, anche il criterio di determinazione del compenso professionale prospettato dall'ordinanza n. 48: *“per quanto riguarda i professionisti l'aggravio dei costi (o la riduzione di efficienza complessiva) dovuto agli stessi fattori deve seguire la medesima curva che per l'esecuzione dei lavori e per i costi dell'impresa. Pertanto si riconosce che, all'interno del Quadro Economico, dovrà trovare copertura economica la somma dell'incremento di responsabilità e impegno del Coordinatore, da quantificare attraverso il Decreto Parametri e percentualmente pari all'incremento dei costi di sicurezza e dell'appalto, in funzione dell'importo scaturito dalla integrazione, dell'attività professionale del Coordinatore della Sicurezza, a riscontro dell'attività di aggiornamento e coordinamento che i protocolli relativi all'emergenza COVID-19 sancisce.”*

La legittimità della determinazione con atto regionale degli onorari da riconoscersi ai professionisti nell'ambito delle commesse di lavori pubblici è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa.

Con la sentenza n. 2094 del 29 marzo 2019, la sezione Quinta del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della legittimità di un atto regionale che ha determinato le modalità di *“finanziamento delle c.d. spese tecniche”, comprendenti le “spese*

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

*relative alla progettazione", "coordinamento della sicurezza in fase di progettazione", "spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione", "direzione lavori", "**coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**", "spese per collaudi" e l'introduzione di soglie percentuali per la remunerazione delle attività accessorie alla realizzazione degli interventi finanziati.*

Il Consiglio di Stato chiarisce che: *“non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.”*

L'ordinanza n. 48/2020 del presidente della giunta della Regione Liguria si inserisce entro tale quadro normativo, in punto di determinazione degli onorari professionali per la determinazione dei costi della sicurezza nelle commesse pubbliche, adottando un criterio proporzionale alla variazione dei costi della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.

L'ordinanza n. 48/2020 e l'allegato A costituiscono nella regione Liguria parte del regime normativo applicabile alla gestione delle commesse di lavori pubblici, anche in punto di determinazione degli onorari professionali per le prestazioni in tema di sicurezza.

Le prescrizioni in tema di onorari professionali valgono sia per i nuovi cantieri che per gli adeguamenti degli elaborati in tema di sicurezza e per le attività di coordinamento che si rendano necessarie anche per i cantieri in corso.

E' utile, infatti, considerare che il presupposto dell'ordinanza n. 48/2020 viene dalla stessa indicato nell' *“ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*.

L'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 dispone per il *“il coordinamento degli interventi”* di protezione civile a seguito dell'emergenza nazionale per rischio sanitario dichiarata in data 31 gennaio 2020 che *“per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati...il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il **coordinamento degli interventi necessari**”*.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 assegna al capo del dipartimento della protezione civile, **anche per il tramite dei soggetti attuatori e dei presidenti delle**

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

**giunte regionali**, il compito di **coordinamento** della realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, di ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della **“funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento della specifica emergenza”** .

Entro tale quadro si inseriscono, all’evidenza, l’ordinanza n. 48/2020 e l’allegato A.

Lo stesso provvedimento indica, del resto, quali ragioni dell’esercizio del potere d’ordinanza, rilevanti necessità pubbliche, cui si è già fatto cenno e su cui non è il caso di trattenersi.

L’ordinanza si conforma anche a quanto statuito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che ha rilasciato con atto n. 20/121/CR8ter-a/C4 “LINEE DI INDIRIZZO SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19 – Prime indicazioni operative 18 giugno 2020”<sup>1</sup>.

Tutto ciò considerato è, a mio parere, indubbio che il contenuto letterale della disposizione dell’allegato A, sopra citata, non si presti obiettivamente ad alcun equivoco interpretativo e che le disposizioni valgano sia per i nuovi cantieri che per i cantieri in corso ai quali si applichino i protocolli per il contenimento della diffusione epidemica.

Il contenuto dell’ordinanza e dell’allegato risultano, poi, del tutto conformi alle disposizioni dell’articolo **24 del d. lgs. 50/2016 , alle disposizioni degli articoli 92 e 100 del d. lgs. 81/2008.**

La prescrizione dell’ordinanza dettaglia le modalità di determinazione dell’integrazione degli onorari da riconoscersi ai professionisti incaricati delle funzioni di coordinatori per la sicurezza, a seguito dell’attività di aggiornamento degli elaborati

---

<sup>1</sup>Nel documento può leggersi che: “Riteniamo utile, infine, sottolineare che l’integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE, rientra tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l’individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell’intervento, anche per quanto riguarda l’eventuale l’aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza.” (Pagina 10), e che “l’eventuale aumento dei costi stimati del CSE in relazione all’adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, sia utilizzando le eventuali economie disponibili sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell’opera” (Pagina 11).



Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

in materia di sicurezza e coordinamento che l'adozione dei protocolli sanitari rendesse necessaria.

L'ordinanza, come ricavabile dalle premesse in fatto e in diritto, dispone l'applicazione di un criterio in forza del quale l'onorario accessorio da riconoscersi al professionista è legato alla variazione dei costi della sicurezza della commessa per l'applicazione dei protocolli di contenimento del rischio epidemico legato al Covid 19 e in misura proporzionale e corrispondente all'incremento; concretamente, al variare dei costi di sicurezza varia in misura corrispondente alla percentuale di variazione anche l'onorario professionale.

Tale criterio è congruo, adeguato, corrisponde all'esercizio di un potere spettante, nella circostanza, alla Regione e la cui legittimità formale è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa e civilistica.

Esso, inoltre, opera nel solo caso in cui si siano rese necessarie le attività di adeguamento degli elaborati in materia di sicurezza e di coordinamento per assicurare il preminente obiettivo di tutela della salute pubblica.

Per le ragioni sopra esposte è mio parere che l'allegato A all'ordinanza del presidente della giunta regionale della Liguria n. 48/2020, in punto di determinazione degli onorari professionali sia per i nuovi cantieri che per in cantieri in corso di esecuzione alla data di dichiarazione dell'emergenza sanitaria per Covid- 19 sia norma a cui le amministrazioni committenti sono tenute ad uniformarsi e che i medesimi criteri di determinazione trovino applicazione per l'adeguamento degli onorari dovuti ai coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per i cantieri attivati prima dell'emergenza sanitaria e protrattisi anche dopo la sua dichiarazione.

E' mia opinione che il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione appaltante del compenso aggiuntivo per le prestazioni professionali rese dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'adeguamento dei piani di sicurezza costituisca grave inadempimento contrattuale da parte del responsabile unico del procedimento e determini a suo carico anche responsabilità disciplinare.

Non essendo note specifiche circostanze relative alla questione segnalata dall'iscritto all'ordine, non mi è possibile, al momento, considerare l'eventualità che la condotta del responsabile del procedimento presenti anche profili di rilevanza penalistica in relazione all'art. 328 del codice penale<sup>2</sup>, tuttavia in ragione dei

---

<sup>2</sup>Tale precetto penale come noto dispone al comma 1 che *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,*

Avv. Michele Parodi  
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze  
Patrocinante in Cassazione  
tel. 019 930197 fax 019 9355018  
e mail parodi@povlegali.it

PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

preminenti interessi pubblici che la tale previsione tutela e che corrispondono a quelli che la legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro presidia ritengo che astrattamente tale eventualità non sia destituita di fondamento.

avv. Michele Parodi

---

*o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”*